

STATUTO

INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FURNARI ME VIA NUOVA RUSSO
99

Numero REA: ME - 222713

Codice fiscale: 03233990831

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

LIB. VERBALI ASSEMBLEA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL FURNARI (ME)

03233990831

20



Repertorio n.34574

Raccolta n.15329

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici. Il giorno ventidue del mese di Novembre
(22.11.2012).

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio Studio in via Roma 170.
Avanti a me dottor Antonella Giambò, Notaio in Barcellona Pozzo
di Gotto, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e
Mistretta;

SONO PRESENTI i signori:

- 1) - ABRAMO VINCENZO, nato a Tripi il 21 dicembre 1957, codice
fiscale: "BRM VCN 57T21 L431D", residente in Furnari, via Nuova
Russo n. 23;
- 2) - ABRAMO GIOVANNI, nato a Milazzo il 30 giugno 1984, codice
fiscale: "BRM GNN 84H30 F206N", residente in Furnari, via Nuova
Russo n. 99;
- 3) - FOTI MARCO, nato a Messina il 4 luglio 1985, codice fiscale:
"FTO MRC 85L04 F158B", residente in Furnari, via Risorgimento n.
103;
- 4) - ABRAMO ROCCO, nato a Messina il 7 giugno 1990, codice fiscale:
"BRM RCC 90H07 F158N", residente in Furnari, via Crisafulli n. 19;
- 5) - ONNIS FRANCESCA, nata a Messina l'11 giugno 1990, codice
fiscale: "NNS FNC 90H51 F158O", residente in Furnari, via Torre
Forte n. 38 - Tonnarella;
- 6) - ABRAMO ILARIA, nata a Messina il 9 ottobre 1994, codice
fiscale: "BRM LRI 94R49 F158T", residente in Furnari, via
Crisafulli n. 19.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti,
cittadini italiani, il quale mi richiedono di ricevere quest'atto
mediante il quale:

ARTICOLO I

Viene costituita fra i predetti signori una società cooperativa
sociale che adotta le norme della società a responsabilità
limitata, con la denominazione "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE".

ARTICOLO II

La sede della società cooperativa è fissata nel Comune di Furnari
(ME).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza
che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune
comporti modifica di quest'atto costitutivo, i comparenti mi
dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in via
Nuova Russo n. 99.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere

LIB. VERBALI ASSEMBLEA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL FURNARI (ME)

03233990831

21



ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO III

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO IV

La cooperativa sociale nel rispetto dei principi di mutualità e di solidarietà, ai sensi della legge n.381 dell'8/11/1991, intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione. Scopo esclusivo della Cooperativa è il volontariato nelle categorie disagiate, ed in particolare: assistenza infermieristica a domicilio; assistenza agli anziani, sia a domicilio che in centri assistenziali; associazione e formazione dell'attività socio-culturale; trasporto infermi; aiuto ai disabili; creazione di un centro infermieristico per il pronto intervento; gestione di centri infermieristici; servizio di mensa per ospedali e scuole; servizio di lavanderia per anziani, ospedali, case di cura e tutto ciò che riguarda l'ambito sociale; servizio di pronto intervento con ambulanze; organizzazione di gite socio-culturali per gli anziani e per gli infermi; attività di formazione professionale per infermieri professionali ed assistenti sociali; costituzione e prestazioni di servizi nelle case di cura, per anziani, portatori di handicaps; forniture di pasti e ristorazioni per scuole ed enti ospedalieri; istituzioni di strutture per guardia medica in centri montani; pronto intervento in incidenti stradali. La cooperativa inoltre potrà promuovere e/o partecipare alla costituzione di Consorzi fra cooperative, come potrà partecipare alla costituzione di società miste attivate dall'ente pubblico (Regione, Provincia, Comune, Aziende Unità Sanitarie Locali, ecc.). Potrà inoltre associarsi e/o convenzionarsi con altre cooperative per il raggiungimento dei propri scopi sociali. Potrà, infine, per tali ragioni stipulare convenzioni con privati ed Enti Pubblici e/o di diritto pubblico. La cooperativa infine potrà invocare i benefici economici, finanziari, previdenziali, assistenziali e fiscali previsti dalle vigenti e successive leggi nazionali, regionali, provinciali e comunali e comunitarie e dalle leggi locali. La cooperativa potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento degli scopi

LIB. VERBALI ASSEMBLEA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL FURNARI (ME)

03233990831

22



sociali. E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare con terzi non soci.

ARTICOLO V

Il numero dei soci, costituito da persone fisiche, è variabile e non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero, ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomo, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

- **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

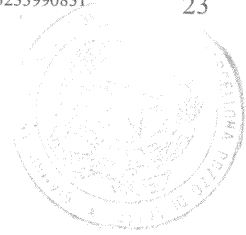
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori

LIB. VERBALI ASSEMBLEA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL FURNARI (ME)

03233990831

23



professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ARTICOLO VI

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori; b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto; c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali; d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote; e) dall'eventuale fondo sopraprezzo; f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Il valore nominale di ogni quota è determinato in Euro cinquanta (Euro 50,00). Ciascuno dei soci sottoscrive cinque quote di Euro cinquanta/00 (Euro 50,00).

Il capitale sociale attuale è quindi di Euro millecinquecento/00 (Euro 1.500,00).

ARTICOLO VII

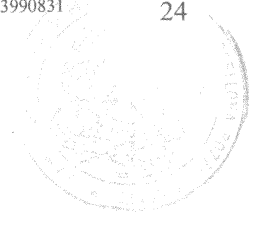
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

ARTICOLO VII

LIB. VERBALI ASSEMBLEA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL FURNARI (ME)

03233990831

24



I comparenti dichiarano di far reggere la società da un Amministratore unico che dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni ed eleggono a tale carica il signor Abramo Vincenzo che accetta, dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

ARTICOLO VIII

Il funzionamento della qui costituita Società Cooperativa è disciplinato dal presente atto e dallo Statuto Sociale che, predisposto dai comparenti e vidimato ai sensi di legge, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. L'Amministratore Unico viene delegato ad apportare al presente Atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche che saranno eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione nel Registro Imprese e viene autorizzato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti e necessarie per la legale costituzione della Società Cooperativa a norma di legge.

ARTICOLO IX

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile. Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui lo statuto fa parte integrante valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

ARTICOLO X

Imposte e spese del presente atto e consequenziali restano a carico della Società Cooperativa che richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 2521 n.13 del Codice Civile, i comparenti dichiarano che per la costituzione della Società è prevista una spesa di circa Euro millecento/00 (Euro 1.100,00).

Con dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano. Consta di tre fogli di cui occupa dieci facciate fin qui e si sottoscrive alle ore diciannove e trenta.

F.TO ABRAMO VINCENZO - ABRAMO GIOVANNI - FOTI MARCO - ABRAMO ROCCO
- ONNIS FRANCESCA - ABRAMO ILARIA - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO
(SIGILLO)